

SECRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il dPCM del 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2021 al n. 2473, con il quale è stato conferito l'incarico alla Dott.ssa Marcella Gargano di Direttrice Generale delle istituzioni della formazione superiore;

VISTO il decreto ministeriale del 3 agosto 2022, n. 934, relativo ai "criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi al "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" (M4C1-24), – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" – Investimento 1.6, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

VISTO, in particolare, l'articolo 6 "Modalità attuative" del citato d.m. 934/2022, il quale prevede che:

- (comma 1) con apposito provvedimento della scrivente Direzione generale "sono definite le indicazioni operative necessarie ad assicurare la qualità e la coerenza dei percorsi con quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto, ivi compresi gli obblighi che le Istituzioni devono rispettare e gli adempimenti cui è tenuto il Ministero al fine di assicurare la corretta attuazione degli interventi. Con tale provvedimento sono altresì definiti i termini per la comunicazione dei target relativi al numero di alunni, nonché di corsi e di accordi da sottoscrivere con le scuole e per il monitoraggio del loro raggiungimento, unitamente alle altre informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente decreto. Nell'ambito del monitoraggio sarà altresì assicurata la distinzione per genere ed età degli alunni frequentanti i corsi di orientamento";
- (comma 2) "i target proposti per ciascun anno scolastico vengono comunicati dal Ministero alle Istituzioni, unitamente alle risorse corrispondenti. Le Istituzioni provvedono conseguentemente a comunicare:
 - a) il programma di orientamento, inclusivo del CUP, dell'accettazione dei finanziamenti e dei target per il successivo anno scolastico, in coerenza con quanto previsto all'art. 5, comma 3;
 - b) i dati relativi al raggiungimento del proprio target per l'anno scolastico di riferimento";
- (comma 3) "all'esito della procedura di accettazione annuale dei target da parte delle Istituzioni, di cui al comma 2, lett. a), con provvedimento direttoriale si procede alla conferma o alla rimodulazione dei target e alla assegnazione delle risorse a ciascuna spettanti per tale anno";
- (comma 4) "Con il provvedimento di cui al comma 1 è altresì adottato lo schema tipo di:

SECRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- a) convenzione tra Istituzioni e Scuole, quali strutture di riferimento dell'alunno destinatario tenendo altresì conto delle eventuali domande congiunte ai sensi dell'articolo 5, comma 3;*
- b) programma di orientamento con gli indirizzi generali del progetto formativo dei corsi;*
- c) attestato da rilasciare agli alunni al termine dei corsi;*
- d) atto di accettazione dei finanziamenti e degli obblighi allo stesso connessi”;*

VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'Istruzione, sottoscritto in data 14 settembre 2022, con cui sono definite le modalità di accesso ai dati dell'Anagrafe nazionale di cui al d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, relativo alla verifica dei dati individuali degli alunni della scuola secondaria di secondo grado beneficiari dei corsi di orientamento di cui al presente decreto;

VISTA la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, della Ragioneria Generale dello Stato e relativa a “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

TENUTO CONTO dei riferimenti normativi relativi all'attuazione del PNRR citati in premessa al d.m. 934/2022;

CONSIDERATO il costo orario per studente, pari a 16,67 euro, e il costo massimo per corso per studente, pari a 250 euro, ai sensi del citato d.m. 934/2022, art. 3, comma 4, a seguito dell'adozione della opzione di costo semplificata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 121/2021 – convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) – e del Regolamento UE 2021/1060, articolo 52 e seguenti;

VISTO l'obiettivo di 1.000.000 studenti negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado (M4C1-24) che abbiano frequentato corsi di transizione scuola-università da conseguire entro il termine del 30 giugno 2026 (anno scolastico 2025/2026);

CONSIDERATO che al fine del conseguimento del predetto obiettivo il PNRR prevede altresì i seguenti ulteriori obiettivi nazionali, in scadenza al T2 2026, ovvero almeno 6 mila accordi con le scuole (target M4C1-00-ITA-29) e almeno 50 mila corsi erogati (M4C1-00-ITA-28);

RITENUTO di adottare il provvedimento direttoriale di cui all'art. 6, commi 1 - 4, del d.m. n. 934/2022;

DECRETA

Art. 1

Riparto delle risorse e attribuzione dei target

1. Sulla base dei criteri di riparto definiti dall'art. 5, del d.m. n. 934 del 3 agosto 2022 (nel seguito, Decreto) nell'**allegato 1** e nell'**allegato 2** al presente provvedimento è riportato il riparto delle risorse attribuibili a ciascuna Istituzione universitaria e AFAM (nel seguito, Istituzione) soggetto attuatore dell'intervento avente sede legale rispettivamente nelle macro ripartizioni Sud e Isole e Centro Nord per l'anno scolastico 2022/2023 per l'organizzazione di corsi relativi all'“Orientamento attivo nella transizione scuola-università” – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università” – Investimento 1.6, finanziato dall'Unione europea, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso Decreto. Tale riparto è effettuato prendendo in considerazione i dati relativi alle iscrizioni alle Istituzioni nell'anno accademico 2021/2022.
2. Sulla base dei pesi percentuali derivanti dal riparto di cui al comma 1, i target attribuiti a ciascuna Istituzione per l'anno scolastico 2022/2023 relativamente al numero di alunni (target UE), al numero di corsi e di

SECRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

accordi da sottoscrivere con le scuole, sono indicati nei medesimi allegati 1 e 2 e concorrono al conseguimento dei seguenti target complessivi:

Quadro risorse e target complessivi						
Anno scolastico		2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	TOT
%		20%	30%	30%	20%	100%
Risorse (migliaia di euro)	<i>Sud e Isole</i>	20.000	30.000	30.000	20.000	100.000
	<i>Centro Nord</i>	30.000	45.000	45.000	30.000	150.000
	Totale	50.000	75.000	75.000	50.000	250.000
N. Alunni	<i>Sud e Isole</i>	80.000	120.000	120.000	80.000	400.000
	<i>Centro Nord</i>	120.000	180.000	180.000	120.000	600.000
	Totale	200.000	300.000	300.000	200.000	1.000.000
N. Corsi	<i>Sud e Isole</i>	4.000	6.000	6.000	4.000	20.000
	<i>Centro Nord</i>	6.000	9.000	9.000	6.000	30.000
	Totale	10.000	15.000	15.000	10.000	50.000
N. accordi con le Scuole	<i>Sud e Isole</i>	480	720	720	480	2.400
	<i>Centro Nord</i>	720	1.080	1.080	720	3.600
	Totale	1.200	1.800	1.800	1.200	6.000

3. Il riparto e i target relativi agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, sono comunicati entro il **30 aprile** degli anni 2023, 2024, 2025, sulla base dei dati aggiornati degli studenti disponibili sull'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) e degli esiti del monitoraggio del raggiungimento dei target di cui al successivo articolo 4.

Art. 2

Accettazione dei target ed erogazione dell'anticipo

- Entro il **29 settembre 2022** le Istituzioni provvedono a comunicare, attraverso la piattaforma di cui all'art. 4, comma 1, l'assenso al target assegnato e ai relativi finanziamenti per l'anno scolastico 2022/2023, o la disponibilità ad accettare un target superiore a quello attribuito. Per i successivi anni scolastici la predetta comunicazione viene effettuata entro il **15 maggio** degli anni 2023, 2024 e 2025.
- In caso di proposta di un target superiore, per il primo anno di assegnazione del finanziamento consentito sino a un massimo percentuale non superiore al 20% dell'attribuzione di cui all'articolo 1, si procede all'assegnazione tenuto conto del grado di conseguimento del target per gli anni precedenti, ove disponibili. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, non si procede all'attribuzione delle risorse e del target per l'anno in questione. Il Ministero provvede a dare comunicazione dell'attribuzione dei target, attraverso la piattaforma di cui all'art. 4, per l'a.s. 2022/2023 il giorno successivo al termine di cui al comma 1, per i successivi anni scolastici, entro il **20 maggio** 2023, 2024 e 2025.
- Qualora, non oltre il mese di aprile, l'Istituzione raggiunga una quota almeno pari all'85% del target di cui al precedente comma e ritenga di poterne conseguire uno superiore entro il termine del programma annuale di riferimento, la stessa può chiedere un incremento delle risorse assegnate al Ministero, che valuta la richiesta tenuto conto delle soglie di cui all'art. 4, comma 1, del decreto. In caso di valutazione positiva, si procede alla conseguente integrazione del programma.

SECRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Art. 3
Programmi di orientamento

1. Le Istituzioni utilizzano le risorse di cui all'articolo 1 per l'attuazione di un programma concernente l'organizzazione di corsi di orientamento della durata di 15 ore ciascuno da erogare alle alunne e agli alunni degli ultimi tre anni della Scuola superiore, secondo lo schema tipo riportato nell'**allegato 3** al presente provvedimento, in coerenza con gli obiettivi previsti dall'articolo 3, comma 2, del Decreto e con l'esclusione di iniziative aventi carattere auto promozionale della singola Istituzione.
2. I programmi possono essere attuati anche congiuntamente da più Istituzioni, sulla base di una convenzione secondo quanto indicato al successivo art. 5, come previsto dall'art. 5, comma 2, del d.m. 934/2022. In tali casi, l'Istituzione Capofila, previa richiesta di attivazione dell'apposita procedura sulla piattaforma di cui all'art. 4, comma 1, comunica al Ministero le Istituzioni partner, con la relativa quota di target che confluisce nel programma congiunto entro il **7 ottobre 2022**, ovvero, per i successivi anni, entro il **30 maggio**. La Convenzione alla base del programma congiunto è trasmessa, pena l'esclusione dal finanziamento, non oltre il termine di cui al successivo comma 4.
3. Entro il **14 ottobre 2022**, ovvero entro il **15 giugno** per gli anni successivi, il Ministero, tenuto conto dell'accettazione dei target di cui all'art. 2, comma 2, e degli eventuali programmi congiunti di cui al precedente comma 2, adotta il provvedimento direttoriale di attribuzione delle risorse alle Istituzioni previsto dal d.m. 934/2022, art. 6, comma 3.
4. Attraverso la piattaforma di cui all'art. 4, comma 1, il programma di orientamento annualmente predisposto dall'Istituzione viene comunicato, unitamente al Codice Unico di Progetto (CUP), entro il **31 ottobre 2022**, ovvero, per i successivi anni scolastici entro il **15 luglio 2023, 2024 e 2025**. Il programma di orientamento si avvia il 1° novembre 2022, ovvero il 1° settembre per gli anni 2023, 2024 e 2025, e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.
5. Le Istituzioni, in qualità di Soggetti Attuatori, saranno tenute a produrre e firmare, a seguito del provvedimento direttoriale annuale di assegnazione delle risorse di cui al precedente comma 3, il relativo atto di accettazione dei finanziamenti e degli obblighi, secondo il modello riportato all'**allegato 4**. L'atto di accettazione dei finanziamenti e degli obblighi è trasmesso al Ministero secondo le scadenze previste dal precedente comma 4 per la presentazione del programma di orientamento e del CUP. Per la richiesta del CUP, si fa riferimento al template concordato con il Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riportato all'**allegato 5** del presente decreto.
6. Il programma di orientamento prevede altresì l'individuazione di un Referente dell'Istituzione per il programma, al quale spetta il coordinamento delle attività previste dal programma, l'eventuale nomina dei referenti dei corsi di cui al successivo art. 4, comma 2, e il rilascio dell'attestato di frequenza degli studenti.
7. I programmi di orientamento sono attuati sulla base di accordi tra le Istituzioni e le Scuole, da sottoscrivere entro la conclusione dei singoli corsi, secondo lo schema tipo di cui all'**allegato 6** al presente provvedimento e che riportano i reciproci obblighi relativi alla realizzazione dei corsi.
8. L'attuazione dei programmi di cui al presente articolo assicura il rispetto dei manuali operativi per i soggetti attuatori della misura, che sono resi disponibili nei sistemi informativi di cui all'articolo 4.

Art. 4
Monitoraggio e trasferimento delle risorse

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del d.m. n. 934/2022, la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto avviene esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informativo "Orientamento 2026". Il predetto sistema informativo assicura la interoperabilità con il sistema ReGiS ai fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR in attuazione dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre, 2020, n. 178. Nelle more della piena funzionalità del sistema

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

informativo ReGiS, potranno essere richiesti al soggetto attuatore diverse modalità di trasferimento dei dati e delle informazioni.

2. Entro il 25-esimo giorno di ogni mese, a partire da novembre 2022 e fino a luglio 2026, e sulla base dello schema riportato al citato **allegato 3**, le Istituzioni comunicano i seguenti dati relativi al raggiungimento dei propri target per l'anno scolastico di riferimento:
 - a. elenco delle scuole dove sono stati impartiti i corsi e copia degli accordi sottoscritti;
 - b. numero di corsi sostenuti per ciascuna scuola e copia del progetto formativo. Per ciascun corso è altresì comunicato il referente del corso per l'Istituzione, al quale sono assegnate le attività di coordinamento del corso, in accordo con la Scuola partner, di registrazione e di verifica delle presenze degli studenti al fine del rilascio dell'attestato di frequenza;
 - c. elenco nominativo, con il registro orario delle presenze, degli alunni che hanno frequentato i corsi e a cui è stato rilasciato l'attestato di frequenza del corso sottoscritto dall'Università sulla base dello schema riportato all'**allegato 3**. L'attestato è rilasciato a fronte della frequenza di almeno il 70% del corso stesso. Sulla base della apposita convenzione con il Ministero dell'Istruzione citata in premessa si provvede al riscontro automatico della corrispondenza dei dati relativi agli alunni frequentanti i corsi di orientamento con quelli disponibili nell'Anagrafe nazionale del predetto Ministero.
3. Le Istituzioni sono tenute ad aggiornare mensilmente i dati registrati sul sistema di cui al comma 1, e renderli disponibili al Ministero ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza per il successivo trasferimento sulla piattaforma ReGis. Le scadenze entro cui provvedere sono ulteriormente precisate nella manualistica per i soggetti attuatori.
4. Il trasferimento delle risorse alle Istituzioni è disposto nei mesi di marzo, luglio e novembre, sulla base delle informazioni di cui al comma 2, da parte dell'Ufficio competente della Direzione Generale. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.m. 934/2022 l'importo del trasferimento per singolo studente è calcolato in base al prodotto tra il costo orario, pari a 16,67 euro, e il numero di ore effettivamente frequentate dallo stesso studente che consegue l'attestato di cui al comma 2, lett. c), per un massimo di 250 euro; nessun importo viene corrisposto in caso di mancato conseguimento dell'attestato, indipendentemente dal numero di ore frequentate. A tal fine, l'Istituzione presenta la richiesta di trasferimento delle risorse assegnate per le attività maturate nel quadrimestre di riferimento. La richiesta sarà esaminata dal Ministero per i necessari controlli e l'erogazione delle risorse. Entro il mese di novembre, le Istituzioni presentano inoltre la richiesta per il trasferimento dell'eventuale anticipo della quota prevista dal d.m. 934/2022 all'art. 6, comma 4, per l'anno scolastico corrente.
5. Al fine di assicurare il monitoraggio della qualità dei corsi attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione degli alunni frequentanti, sarà reso disponibile apposito questionario tipo che le Istituzioni avranno cura di somministrare agli alunni. I risultati aggregati a livello di corso di tale rilevazione saranno acquisiti nel sistema informativo orientamento 2026.

Art. 5

Convenzioni tra Istituzioni per la realizzazione delle attività

1. Gli Atenei e le Istituzioni AFAM possono attuare congiuntamente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.m. 934/2022, i corsi di orientamento attraverso la creazione di una rete e la sottoscrizione di un'apposita Convenzione da trasmettere al Ministero attraverso il portale di cui all'art. 4, comma 1, ed entro la scadenza di cui all'art. 3, comma 4. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle Scuole su tutto il territorio nazionale e lo sviluppo di nuove collaborazioni per l'orientamento, è auspicata la creazione di reti che includano sia gli Atenei sia le Istituzioni AFAM. Se le Istituzioni hanno sede in macro-ripartizioni territoriali diverse, con il coinvolgimento di Istituzioni della Macro-Ripartizione Sud e Isole, la Capofila deve avere la propria sede in tale Macro-ripartizione¹. La convenzione definisce anche gli accordi in merito alle modalità di

¹ Ad esempio, una rete che coinvolge Istituzioni del Lazio e della Campania deve avere come capofila una Istituzione con sede in Campania.

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

trasferimento delle risorse dall'Istituzione Capofila ai partner e stabilisce il rispetto degli obblighi da parte di tutte le Istituzioni, inclusi i partner, così come definiti nell'allegato 4.

2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. 934/2022 in termini di attribuzione delle risorse all'Istituzione Capofila, che svolge altresì i compiti di comunicazione e di monitoraggio. L'Istituzione Capofila è tenuta altresì a:
 - a. trasmettere, attraverso l'apposita sezione della piattaforma di cui all'art. 4, comma 1, il programma di orientamento della rete, inclusivo dei target che ciascun partner si propone di raggiungere in termini di alunni e scuole coinvolti e corsi di orientamento da offrire, con il relativo CUP e atto di accettazione dei finanziamenti per conto della rete di Istituzioni convenzionate;
 - b. sottoscrivere gli attestati di frequenza ai corsi a tutti gli alunni coinvolti nei corsi di orientamento promossi nell'ambito della convenzione;
 - c. trasmettere le informazioni richieste per il monitoraggio e il trasferimento delle risorse, secondo quanto previsto dall'art. 4. Con riferimento agli accordi con le Scuole, questi possono essere sottoscritti, oltre che dal Capofila, anche dai partner della rete.
3. In sede di monitoraggio, il raggiungimento dei target è verificato con riferimento al grado medio di raggiungimento del target e tale risultato è applicato a ciascun partner ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano